

**NUOVA DISCIPLINA DEI SUSSIDI E PREMI RICONOSCIUTI
DALL'ISTITUTO E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO
in vigore dal 1° giugno 2021**

SEZIONE I – REGOLE SULLA CONCESSIONE DEI SUSSIDI

CAPO A

Sussidi ordinari per spese sanitarie

1. L'Istituto concede, a domanda, sussidi ordinari per spese sanitarie sostenute dai magistrati in servizio per sé e per i familiari ex 4 d.P.R. n. 223 del 1989 fiscalmente a carico, purché superino l'importo complessivo di euro 3.000,00 al netto di quanto dedotto in sede di dichiarazione dei redditi e di quanto eventualmente rimborsato (o direttamente corrisposto) da una assicurazione medica personale o da altri enti: il sussidio è concesso nella misura massima di un terzo, salvo che per le spese sostenute per la degenza in cliniche private per le quali viene concesso nella misura massima di un quinto.

2. Sono spese sanitarie riconosciute ai fini della concessione del sussidio quelle per:

a) visite specialistiche e accertamenti diagnostici clinici e strumentali, compresi tamponi o altri test per la ricerca di virus;

b) acquisto di farmaci fiscalmente deducibili (restano quindi esclusi parafarmaci, mascherine o guanti protettivi, integratori alimentari, prodotti di bellezza e similari);

c) cure dentarie, interventi di ortodonzia, installazioni di protesi dentarie;

d) apparecchi e protesi acustiche;

e) acquisto di occhiali per la correzione della vista e lenti oftalmiche, che se di carattere speciale devono essere previste in apposita prescrizione medica;

f) interventi chirurgici in ambito ospedaliero (la spesa di degenza in cliniche private essendo rimborsabile in misura non superiore a un quinto);

g) terapie supportive, psicologiche, riabilitative e palliative.

CAPO B

Sussidi a favore dei magistrati in trattamento di quiescenza

I sussidi di cui al precedente Capo A sono riconosciuti anche a favore dei magistrati in trattamento di quiescenza e dei familiari ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989 fiscalmente a carico. In tal caso possono essere comprese tra le spese riconoscibili, sempre nel limite di un terzo, anche i trattamenti

stipendiali (ad esclusione dei contributi) del personale di assistenza alla persona (badanti o infermieri), che le condizioni fisiche ed economiche del soggetto assistito rendano necessario.

CAPO C

Sussidi a favore delle vedove o dei vedovi dei magistrati

I sussidi di cui ai precedenti Capi A e B sono riconosciuti anche a favore delle vedove o dei vedovi dei magistrati.

CAPO D

Sussidi straordinari

1. Sussidi straordinari *una tantum* o a carattere trimestrale possono essere concessi, per situazioni di grave disabilità che riguardino magistrati, ovvero loro familiari ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989 fiscalmente a carico, nonché ai familiari superstiti di magistrati deceduti che versino in stato di dimostrato bisogno. Tali sussidi assorbono le spese sostenute per acquisto di farmaci o per visite specialistiche o per terapie comunque collegate alla disabilità.

2. Sussidi straordinari *una tantum* o a carattere trimestrale possono essere concessi ai magistrati che abbiano subito significative perdite economiche e patrimoniali in conseguenza di gravi calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) o di gravi malattie, in particolare se di natura oncologica, che ne abbiano ridotto in modo apprezzabile la capacità lavorativa per oltre un semestre.

3. Se il sussidio ha carattere temporale esso è soggetto a revisione annuale: esso potrà essere confermato, aumentato o diminuito a seconda della documentata persistenza delle condizioni relative allo stato di bisogno che ne avevano legittimato la concessione. Alla scadenza di ogni annualità il titolare del sussidio dovrà inoltrare a mezzo posta elettronica all'indirizzo fondazioneacampora.cassazione@giustizia.it documentata istanza per la conferma o, nel caso di comprovato aggravamento della situazione economico-sanitaria, per l'aumento del sussidio stesso.

CAPO E

Sussidi scolastici

1. Ai magistrati con due o più figli sono concessi sussidi scolastici, secondo periodici bandi di concorso.

2. Sono inoltre concessi sussidi scolastici agli orfani di magistrati, differenziati in rapporto alla classe frequentata, a partire dalla scuola media.

CAPO F

Sussidi per spese funerarie e per la nascita di un figlio

1. E' concesso un assegno di euro 1.100,00 in caso di morte del magistrato. Quando il decesso non riguarda il magistrato, l'assegno sarà riconoscibile solo in relazione al decesso di genitori, figli e coniugi, familiari ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989.

2. Analogo assegno di uguale importo è concesso ai magistrati in servizio per la nascita di un figlio. Potrà essere riconosciuto un sussidio straordinario per le spese di gestazione e parto, anche se l'interessata non è fiscalmente a carico del magistrato richiedente.

CAPO G

Domande di sussidio e relativa documentazione

1. Le domande di sussidio, ordinario o straordinario, devono essere accompagnate, a pena di improcedibilità, da una dichiarazione di verità da parte dell'istante, sui seguenti punti e dai documenti indicati qui di seguito:

1.1. composizione della famiglia anagrafica ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989 e situazione economica della stessa, con allegazione della ultima denuncia dei redditi;

1.2. dichiarazione sulla esistenza di polizze assicurative per malattia e di richieste di sussidio presentate ad altri Enti;

1.3. in caso di domanda di contributo per spese affrontate da uno dei componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989, dichiarazione che il familiare è convivente ed a carico del magistrato;

1.4. in relazione a spese sostenute per stretti congiunti conviventi e a carico del magistrato, la domanda di sussidio deve essere accompagnata da una esposizione della situazione economica del congiunto stesso e da

dichiarazione circa l'eventuale esistenza di altri coobbligati al mantenimento dello stesso;

1.5. quando la domanda concerne i trattamenti stipendiali di badanti o infermieri, devono essere indicate le condizioni fisiche ed economiche del soggetto assistito che giustificano il sussidio;

1.6. quando la domanda concerne un sussidio per spese funerarie, essa deve essere presentata entro un anno dall'evento e deve essere corredata dal certificato di morte;

1.7. quando la domanda concerne un sussidio per la nascita di un figlio, essa deve essere presentata entro un anno dall'evento e deve essere corredata dal certificato di nascita, nonché dalla documentazione attestante le spese mediche di gestazione e parto, se richieste;

1.8. quando la domanda concerne sussidi scolastici, essa deve essere corredata dalla documentazione richiesta dai relativi bandi.

2. Tutte le domande di sussidio devono indicare l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le comunicazioni relative alla procedura, l'IBAN su cui accreditare i sussidi concessi e le eventuali assicurazioni sanitarie private.

3. Tutte le ricevute che documentano le spese per le quali è richiesto e ammesso il sussidio non sono valide se anteriori di oltre un anno la data della richiesta.

4. Le domande concernenti la richiesta di sussidi sanitari, corredate dalla relativa documentazione, non vanno inviate a mezzo posta elettronica ma a mezzo posta ordinaria o presentate a mano.

CAPO H

Premi

1. Ai primi tre classificati del concorso per magistrati ordinari, nonché al primo classificato del concorso riservato alla Regione Autonoma di Bolzano, sono donati la toga ed il tocco, nonché un premio di euro 516,00 (Fondi Eula, Tavolaro, Acampora e Nicolardi).

2. Agli orfani di magistrato sono concessi premi di euro 516,00 (Premio Lenori e Pianta) alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Sono riconosciuti altresì, secondo le vigenti disposizioni, i premi Attenni-Scorza, Palladini e Berni-Canani.

SEZIONE II – REGOLE SUL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.
ORGANI E PERSONALE

Il Consiglio Centrale

1. Organo per l'amministrazione dell'Istituto è il Consiglio Centrale, composto da:
 - il Primo Presidente della Corte di cassazione, che è il Presidente di diritto dell'Istituto, e può delegare nella gestione ordinaria le sue funzioni al Presidente Aggiunto;
 - il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
 - il Presidente anziano della Corte di cassazione;
 - il Presidente della Corte di appello di Roma;
 - il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
 - il Presidente del Tribunale di Roma;
 - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni disciplinate dalle norme dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio Centrale si riunisce, salvo necessità urgenti ravvisate dal Presidente, una volta ogni trimestre.
3. La convocazione di ogni riunione è comunicata a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima, riducibili a dieci in caso di urgenza, ad ogni componente, che può delegare la propria partecipazione alla riunione ad un sostituto. La delega può essere esercitata in via stabile con indicazione preferibilmente dello stesso soggetto. Per il Presidente anziano della Corte di cassazione, il potere di delega è esercitato dal Primo Presidente.
4. La partecipazione dei vari componenti alle riunioni del Consiglio è obbligatoria e a titolo gratuito.

Il Segretario e l'Economo

1. Il Consiglio nomina, per essere coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni, un Segretario e un Economo, scegliendoli tra i magistrati della Corte di cassazione a riposo residenti in Roma.
2. L'incarico ha durata quadriennale ed è conferito a titolo gratuito.
3. La nomina, salvo rinuncia espressa o insorgenza di situazioni ostative che impongono una rimeditazione da parte del Consiglio, può

essere confermata illimitatamente ogni quadriennio fino al compimento dell'età anagrafica massima prevista per gli incarichi nell'Istituto.

4. Il Segretario e l'Economo svolgono le funzioni disciplinate dalle norme dello Statuto e del Regolamento e partecipano nella loro veste specifica alle riunioni del Consiglio Centrale. La mancata partecipazione a due consecutive riunioni del Consiglio costituisce situazione ostativa al rinnovo della nomina, ove sia priva di adeguata giustificazione.

Il Vice Segretario-Economo

Il Consiglio nomina un Vice Segretario-Economo che possa fare le veci del Segretario e dell'Economo in caso di loro impedimento scegliendolo tra i magistrati della Corte di cassazione, anche in servizio, residenti in Roma. Si applicano le stesse regole previste per l'incarico di Segretario e di Economo.

Il personale

1. Per il funzionamento dell'Istituto, il Consiglio nomina una o più unità di personale di segreteria scegliendole tra coloro che abbiano prestato servizio presso la Corte di Cassazione, siano stati collocati a riposo e siano residenti in Roma.

2. La nomina è a tempo indeterminato e, salvo il caso di dimissioni volontarie o di sopravvenute situazioni che non consentono la prosecuzione del rapporto, cessa automaticamente al compimento dell'età anagrafica massima prevista per gli incarichi nell'Istituto.

3. Per il personale è prevista una remunerazione annua per tredici mensilità, nella misura determinata dal Consiglio. Possono essere altresì riconosciute dal Consiglio indennità integrative speciali per particolari situazioni o eventi.

4. Nell'ambito del personale è individuato un Coordinatore della Segreteria e responsabile della organizzazione amministrativa che partecipa alle riunioni del Consiglio Centrale.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA'
FRA I MAGISTRATI ITALIANI
Corte di Cassazione P.zza Cavour 00193 ROMA
(R.D.L. 2 settembre 1919, n.1598; D.M. 24 dicembre 1919)
tel. 06 68801740 - mail: fondazioneacampora.cassazione@giustizia.it

Età anagrafica massima per gli incarichi

Tutti gli incarichi conferiti ai sensi delle precedenti disposizioni cessano, se non per altra causa, automaticamente con il compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.

La presente Circolare ha effetto dal 1° giugno 2021.

Roma, **28 APR. 2021**

Il Segretario
Giovanni Conti
Giovanni Conti

Il Presidente Aggiunto
Margherita Cassano
Margherita Cassano

L'Economo
Raffaele Botta
Raffaele Botta